



ATTO N. 1685/BIS

---

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Consigliere Stefano Vinti*

SUL


### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività  
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE)  
n. 1260/1999”.*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28 maggio 2003*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 24 giugno 2003*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 maggio u.s. ha esaminato l'atto n. 1685, ed ha deciso di esprimere all'unanimità parere favorevole sull'atto che si propone, dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Vinti.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.




## **Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

*Relatore Consigliere Stefano Vinti*

Il disegno di legge che si propone all'esame del Consiglio regionale contiene norme che disciplinano i rapporti tra la Regione ed i soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

La regione deve garantire alla Commissione Europea una corretta gestione finanziaria dei fondi strutturali previsti dalla nuova programmazione 2000-2006; deve effettuare il controllo finanziario di conformità degli interventi, attenendosi alle disposizioni legislative regolamentari nazionali comunitarie vigenti. La I Commissione nella seduta del 28 maggio u.s., preso atto ed esaminato il nuovo testo presentato alla Commissione dall'Assessore alla Ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro e politiche sociali, quale emendamento, ha deciso di apportare alcune correzioni tecniche e di esprimere all'unanimità parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico al Consigliere Vinti di relazionare al Consiglio.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.4.2003 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 14.4.2003; (ATTO N. 1685);

VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata dal relatore Consigliere Stefano Vinti; (ATTO N. 1685/bis);

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale

n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. ....  
voti di astensione espressi nei modi di legge dai ....  
Consiglieri presenti e votanti

## *DELIBERA*

- di approvare la legge regionale concernente: “Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO**  
**DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*Art. 1*  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori di attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE), allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento del Consiglio Europeo n. 1260 del 21 giugno 1999.

*Art. 2*  
*(Rendicontazione)*


1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal FSE presentano alla Regione, o alla Provincia cui sono attribuite le funzioni, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, entro novanta giorni dal compimento degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute, con allegata certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La certificazione di cui al comma 1 attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.

3. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di spesa, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per dieci anni e la Regione, o le Province, effettuano su di essa controlli, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione o le Province possono avvalersi di soggetti esterni.

*Art. 3*  
*(Somme non utilizzate)*

1. Le somme non utilizzate, o relative ad attività finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 2. In caso di



mancato versamento delle stesse, la Regione o le Province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1.

*Art. 4*  
*(Applicabilità)*

1. Le norme della presente legge sono applicabili alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, in quanto gestite dalla Regione, o dalle Province, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
2. La presente legge si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.